



TRIBUNALE PER I MINORENNI
20123 MILANO – Via G. Leopardi n°18

N° 1249/10 RG/E

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

<i>Dr. Luca Villa</i>	<i>Presidente relatore</i>
<i>Dr. Ilaria De Magistris</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dr.ssa Maria Domenica Maggi</i>	<i>Giudice onorario</i>
<i>Dr. Giovanni Tarzia</i>	<i>Giudice onorario</i>

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex artt 155, 317 bis cc relativo alle minori

B. S. S., nata a Milano il xx.xx.2001, **B. A.**, nata a Milano il xx.xx.2005,

figlie di:

B. R. nato il xx.xx.1973 a xx, residente in Milano xxx con l'assistenza dell'avv. Maria Gabriella Cascini, con studio in Milano Beatrice D'Este n. 14, ed ivi elettivamente domiciliato e di

C. C. nata il xx.xx.1980 a xxx residente in Trezzano sul Naviglio xxx con l'assistenza dell'avv Guido Baroni con studio in Corbetta via Dante n. 2 e presso il cui studio ha eletto domicilio

Premesso che

con decreto provvisorio emesso il 6.9.2010 il Tribunale ha affidato le minori al Comune di Trezzano sul Naviglio, mantenendole collocate presso la madre, regolamentando i rapporti con il padre¹, determinando in euro 350,00 il contributo al mantenimento, incaricando l'ente affidatario di predisporre tutti gli opportuni sostegni e controlli ed in particolare: di garantire la frequenza del Centro Territoriale Riabilitativo per S. valutando la necessità di un inserimento in centro Diurno; di attivare i necessari sostegni scolastici; di attivare, in raccordo con la CTU, un sostegno psicopedagogico per i genitori e interventi di mediazione; di regolamentare i rapporti delle minori con il padre, tenendo conto dell'adesione o meno agli interventi; di inviare i genitori, se ritenuto necessario, ai competenti servizi specialistici, nonché disponendo CTU e nominando la dr.ssa Rossella Chionna con la seguente motivazione;

« Rilevato che

¹ «a) il padre starà con le minori nei due giorni di riposo, che comunicherà alla madre entro il 27 del mese prima, dalle 10,00 alle 19,00 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 nei giorni in cui ha il riposo per un solo giorno; b) In occasione delle festività i rapporti saranno regolamentati dai servizi sociali»

- ☞ il procedimento è stato aperto su ricorso depositato il 2.4.2010 da parte del padre che ha chiesto l'affidamento esclusivo delle minori, il collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita, evidenziando:
- ✓ i genitori hanno convissuto per 10 anni;
 - ✓ nel gennaio 2010 la madre ha abbandonato la casa familiare trasferendosi a casa di un uomo con il quale stava intrattenendo una relazione sentimentale e portava arbitrariamente le figlie con sé con ripercussioni sulla frequentazione delle scuole;
 - ✓ le minori erano seguite dall'UONPIA (S. in III^a elementare è stata respinta) e hanno risentito dell'improvviso trasferimento e della forzata convivenza con uno sconosciuto;
 - ✓ i famigliari del padre (nonni e zia paterna) si sono resi disponibili a sostenere il padre nei compiti accluditivi;
 - ✓ la madre ha adottato alcuni comportamenti che ne denotano l'irresponsabilità (ha inserito su Facebook le foto delle figlie senza autorizzazione del padre)
- ☞ la madre si è costituita con memoria 7.6.2010 chiedendo di affidare le minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa, regolamentando in maniera opportuna i rapporti con il padre e determinando in euro 550,00 il contributo al mantenimento. Duceva prove testimoniali e chiedeva indagini patrimoniali e CTU. In particolare si sosteneva che il padre si è sempre disinteressato delle minori delegando tutte le cure (comprese le visite della minore alla NPI) alla madre, confermando la diagnosi di S. (ritardo mentale lieve associato a disturbi evolutivi delle abilità scolastiche di entità grave, disturbi dell'eloquio e linguaggio, disturbo disinibito dell'attaccamento). Afferma la madre che il padre prima del ricorso non l'ha mai accusata di inadeguatezza genitoriale e si negava che la madre si sia allontanata all'insaputa del padre. In realtà la relazione di coppia era in crisi già da alcuni anni e la madre aveva preannunciato le sue intenzioni e il padre aveva reagito aggredendola verbalmente e da ultimo fisicamente. In particolare la madre si è allontanata di casa dopo che il padre si era recato in Sicilia dai propri genitori per pensare al da farsi e dopo che una sorella del padre l'aveva invitata a lasciare la casa familiare. Ad oggi il padre non stava contribuendo al mantenimento e vedeva in maniera saltuaria le figlie. Quanto a Facebook era il padre che le aveva regalato il computer, sapeva che aveva registrato alcune fotografie (assolutamente normali) per inviarle ad amici e lo stesso si è iscritto sul Social Network registrando contenuti decisamente disdicevoli (allegati al ricorso). La madre per seguire le figlie non ha potuto lavorare ed il nucleo familiare ha accumulato nel periodo 2005-2010 un debito di 1.505,00 euro con il comune di Milano per le refezioni scolastiche
- ☞ all'udienza del 14 giugno 2010 si tentava una conciliazione ma senza successo. Riferivano entrambi i genitori che sapevano dell'invio di una relazione dell'UONPIA al tribunale. La madre ha confermato di aver avviato una nuova convivenza (con G. A.). Al momento le bambine dormono utilizzando il soggiorno. La madre non lavora, mentre il padre lavora come custode con orari che variano in base ai turni². I genitori si sono pertanto accordati affinché, fino alla ripresa della scuola, il padre stesse con le minori *"nei due giorni di riposo, che comunicherà alla madre entro il 27 del mese prima, dalle 10,00 alle 19,00 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 nei giorni in cui ha il riposo per un solo giorno. Le minori si recheranno in vacanza con il padre nel mese di agosto dall'1 all'8 agosto"*. Il GD ha disposto l'acquisizione del fascicolo 1191/10 AC del PM e concedeva termine alle parti fino al 9 luglio 2010 per memorie istruttorie o per le rispettive richieste relativamente alla residenza delle minori. Il padre dichiarava di avere uno stipendio di 1.200,00 euro, che per l'affitto al momento non corrispondeva nulla trattandosi di un alloggio abusivo e vi sono arretrati per la casa (27.000,00) da pagare e arretrato per la refezione (1.500,00). Sempre in via provvisoria e salva rideterminazione il padre si impegnava a contribuire al mantenimento corrispondendo euro 300,00 onnicomprensivi
- ☞ è stato acquisito il fascicolo del PM che contiene le relazioni dell'UONPIA. Nell'ultima relazione dell'UONPIA 29.3.2010 si conferma la diagnosi già esposta dalla madre ma si evidenzia:

² *"io faccio il guardiano dentro la Regione Lombardia. Io ho tre turni diversi. La mattina dalle 7,30 alle 15,30. Il pomeriggio dalle 15,30 alle 23,30. Il notturno dalle 23,30 alle 7,30"*

- ✓ che la valutazione si era protratta per molto tempo causa le numerose assenze della minore. Al termine veniva redatta la diagnosi sopradescritta con certificato di sostegno e inserimento in Centro Territoriale Riabilitativo;
- ✓ la madre descrive la bambina come aggressiva e chiusa in famiglia mentre a scuola e al CRT è dolce e disponibile;
- ✓ la madre è persa psicologicamente sofferente, con una storia personale difficile, con problemi con il convivente dal quale non si sentiva compresa e supportata. Le si consigliò l'invio al consultorio e al servizio per un sostegno personale e per l'inserimento del minore in centro diurno (Comunità Salvadori) ma la madre non vi ha dato seguito;
- ✓ dai racconti della bambina - che appare minuta, stanca, con difficoltà alimentari - pare che in realtà a prendersi cura di lei sia soprattutto il padre e da ultimo (dopo l'allontanamento) ha espresso sofferenza per la sua mancanza mostrando insofferenza per il nuovo convivente della madre;
- ✓ dai colloqui con le insegnanti emerge che la minore è spesso assente e poco seguita a casa e verbalizza il fastidio per il recarsi alla nuova casa;

Nel corso di un accesso al domicilio delle minori effettuato il 13.4.2010 la PG ha avuto modo di verificare l'adeguatezza della casa familiare ove trovava il padre, le due minori e i nonni paterni.

Lette le memorie depositate dalle difese l'8 e il 9 luglio 2010

Ritenuto che,

- ✓ le affermazioni materne circa la scarsa presenza del padre nella vita delle minori sono chiaramente e inequivocabilmente smentite dall'UONPIA. Peraltro non si può accedere alla richiesta del padre di affidamento e collocamento delle minori presso di sé per evidenti ragioni: il padre ha orari di lavoro, su turni anche notturni, incompatibili con le necessità di cura continua. Lo stesso preannuncia che si farà aiutare da parenti e baby sitter, ma i progetti sono molto vaghi e poco attendibili se al dato degli orari di lavoro si unisce il dato dell'occupazione abusiva dello stabile e degli ingenti debiti accumulati. Per altro verso l'UONPIA descrive efficacemente le evidenti fragilità materne (afferma di aver accompagnato sempre lei la minore all'UONPIA ma non si comprende perché abbia saltato così tante visite nonostante fosse disoccupata e la diagnosi di disturbo dell'attaccamento non depone certo a favore di una madre che afferma di essersi occupata in via esclusiva della figlia) e la decisione della stessa di avviare immediatamente una nuova convivenza non può che destare perplessità. Quanto all'utilizzo di *Facebook* sono indicative di immaturità soprattutto quelle pubblicate dal padre. Tutto ciò premesso si ritiene che le inadeguatezze riscontrate in entrambi i genitori impongano da un lato di mantenere – in via provvisoria - il collocamento delle minori presso la madre (ma mantenendo la medesima frequentazione delle scuole trattandosi di abitazione non distante), ma dall'altro di affidare la potestà al Comune di Trezzano sul Naviglio (trattandosi del comune presso il quale risiede la madre presso la quale sono al momento collocate) perché sia effettuata una presa in carico della situazione delle minori e perché siano ripresi gli interventi che risultano essere già stati proposti dai Servizi Sociali ai genitori. Quanto alla regolamentazione dei rapporti si ritiene di dover confermare quella in atto, conferendo all'ente affidatario di intervenire fornendo le modalità di dettaglio tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori;
- ✓ al fine di disporre di sufficienti elementi di giudizio in funzione dei futuri interventi che dovranno essere assunti nell'interesse del minore, appare indispensabile disporre CTU per procedere alla valutazione psicodiagnostica della struttura di personalità delle minori (acquisendo le relazioni dell'UONPIA) e dei genitori, ed all'osservazione psicologica circa le relazioni tra ciascuno delle minori e ciascuno dei genitori e conviventi, onde valutarne le risorse nello svolgimento delle funzioni genitoriali, in rapporto alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo dei minori stessi;
- ✓ non sia necessario acquisire ulteriori informazioni sulla capacità patrimoniale e reddituale dei genitori a mezzo del competente Nucleo di Polizia Tributaria lavorando il padre per ente pubblico;
- ✓ quanto al contributo al mantenimento si ritiene di dover determinare in euro 350,00 allo stato onnicomprensivi, il contributo, tenendo conto dei livelli stipendiali del padre»

Rilevato che

- ☞ il 9.12.2010 il CTU chiedeva un ampliamento del mandato ed una proroga evidenziando alcune novità (nuove convivenze di entrambi i genitori, matrimonio della madre, nuova gravidanza della madre) che si innestavano su una situazione delle minori complessa;
- ☞ il 21.1.2011 la difesa della madre depositava istanza con la quale si chiedeva di intervenire sulla regolamentazione a seguito di un grave episodio (la nonna paterna durante una visita aveva erroneamente inserito una supposta di tachipirina per via vaginale cui è conseguito ricovero della minore (istanza che veniva girata al CTU e all'ente affidatario in quanto incaricati di regolamentare i rapporti tra le minori e i genitori);
- ☞ l'11.3.2011 la difesa del signor B. depositava memoria con la quale si sono ripresi i contenuti della CTU sottolineando da un lato alcune notazioni positive sul carattere del padre e sul rapporto con le figlie, e dall'altro si sono esaltate le fragilità materne;
- ☞ il 18.3.2011 è stata depositata la relazione di CTU che così conclude

« **Conclusioni, proposte d'intervento e azioni da compiersi.**

Questa perizia ha visto, nell'arco di pochi mesi, il susseguirsi di molti eventi che hanno permesso un'osservazione anche dei comportamenti, delle azioni messe in atto dai genitori delle minori, che sommate alle diagnosi di personalità, hanno portato ad un quadro maggiormente esaustivo della situazione.

Nonostante a carico della **signora C.** pesi una storia personale complessa e dolorosa che la vedono implicata in una relazione materna, soprattutto con la figlia primogenita, difficile, dove S. è oggetto di proprie personali proiezioni, Caterina è una donna intelligente, con buone risorse riflessive, che ha potuto, lungo il tempo, giovare di una relazione affettiva con una madre *sostitutiva*, che le ha permesso, almeno in parte, di interiorizzare un ruolo materno protettivo, attento a cogliere i bisogni delle figlie. Caterina è una madre che però sa chiedere aiuto e, all'interno di una relazione, sa affidarsi per essere guidata nel suo compito di madre.

Nelle intenzioni c'è il desiderio di prendersi cura delle figlie, nella realtà questo è per lei un compito gravoso, del quale appare ancora poco consapevole, tendendo a somatizzare stati depressivi in malesseri organici.

Questa condizione la vedono ancora oggi in difficoltà nel garantire alle sue figlie un percorso di vita, di quotidianità lineare, perché condizionate dai suoi stati psicofisici (testimonianza di ciò si evince dagli Atti che evidenziano l'altalenante frequenza scolastica di S. negli anni, gli appuntamenti saltati alle visite mediche, ecc.).

In questo momento della sua vita la madre delle minori ha trovato nel rapporto di coppia una stabilità ed una forma di compensazione dei suoi vuoti affettivi, che la vede serena, soddisfatta, appagata e sostenuta.

Come già evidenziato, questo stato di equilibrio psico affettivo/familiare non solo le ha giovato, ma di riflesso, ha avuto su S. ed A. effetti positivi.

Mi preme sottolineare anche, che durante l'arco della perizia, la signora Caterina ha messo in campo molte risorse, molte energie, attivandosi su più fronti, elaborando strategie per trovare soluzioni che garantissero alle sue bambine una situazione di benessere ed ha sempre, a volte quotidianamente, informato la scrivente, chiedendo anche consigli, suggerimenti su come far fronte alle difficoltà che di volta in volta si sono presentate. In particolare, in occasione dell'incidente accaduto ad A., peraltro in un giorno festivo e di sera, la signora, subito dopo aver portato la bambina in P.S. ha informato la scrivente, in quanto gli uffici del Servizio Sociale erano chiusi.

S. è una bambina che negli anni ha patito sia psicologicamente, sia fisicamente, le conseguenze di un legame di attaccamento incerto, imbrigliata in una relazione con la madre che l'ha vista oggetto di massicce identificazioni materne, come già su esposto. Per tale ragione va non solo aiutata a costruire una relazione duale/materna positiva che la gratifichi e la colmi dei suoi primari bisogni di cure e attenzioni, ma al contempo va sottratta da tale *identificazione* materna, potendo contare su una figura educativa che possa sostenerla, appoggiarla, guidarla e al contempo tale figura potrebbe mediare nella relazione madre-figlia, affiancando al tempo stesso la madre nella relazione con la sua bambina.

S. è una bambina fragile, per certi versi simile al padre, con una capacità relazionale/affettiva adeguata e animata da un grande desiderio di essere oggetto di attenzioni esclusive.

Il **signor B.** è persona dal temperamento mite, pacato, ed un padre amorevole per le sue figlie e le stesse lo riconoscono come tale, avendo potuto contare lungo il tempo sulla sua vicinanza e sulla certezza di un legame di attaccamento solido.

Tuttavia questa sua indole cela una struttura di personalità fragile, dipendente, connotata da aspetti infantili e da uno scarso senso di responsabilità, con ripercussioni sul ruolo paterno.

Il signor B., lungo tutta la fase peritale, ha compito degli agiti che certamente non depongono a suo favore, testimoniando invece una superficialità di fondo, una mancanza di pensiero riflessivo, d'intraprendenza, che gli fanno perdere di vista aspetti significativi nel rapporto con le figlie.

Riprendendo i quesiti posti dal GD, si propone in questa sede.

- Il collocamento delle minori alla madre, che dovrà garantire, in collaborazione con il Servizio sociale, la frequentazione delle bambine con il padre, compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso (due giorni settimanali con pernottamento, che potrebbero qualche volta coincidere con i fine settimana)
- Una psicoterapia per la madre delle minori
- Un servizio di ADM di almeno sei ore settimanali per S. (già concordato con il Servizio Sociale)
- Colloqui di sostegno psicopedagogico per il padre delle bambine
- Monitoraggio costante della situazione da parte del Servizio Sociale, che dovrà affiancare i genitori, sostenendoli anche con colloqui di coppia e garantire alle bambine tutti i supporti e tutti gli interventi necessari affinché possano, con costanza e regolarità, fare i loro percorsi scolastici ed extrascolastici (con attivazione di attività sportive, risocializzanti, ludiche ed educative per entrambe le bambine).»

☞ il 28 marzo 2011 sono stati sentiti i genitori.

- ✓ A differenza della prima udienza il padre ha assunto un atteggiamento molto difeso e remissivo, a tratti è parso poco capace di comprendere persino il senso delle domande, laddove si cercava di esaminare cosa avesse compreso dei lavori peritali. La madre invece è parsa più attiva e propositiva della prima udienza ed ha confermato la disponibilità a collaborare con i servizi sociali e l'utilità della CTU ad accettare le indicazioni provenienti da terzi.
- ✓ entrambi i genitori ed i legali hanno concordato sull'opportunità di confermare l'affidamento delle minori all'ente, attivando le prescrizioni consigliate dalla CTU, autorizzando il trasferimento della scuola delle minori, adattando la regolamentazione dei rapporti prevedendo che, se nel giorno di riposo del padre le minori hanno la scuola il padre le ritirerà all'uscita. Se le minori non hanno la scuola le ritirerà da casa della madre alle 10,00. I genitori inoltre sono autorizzati, in accordo con i servizi sociali, a trasferire il CRT per S..
- ✓ il padre si è altresì impegnato a corrispondere il contributo al mantenimento con bonifico bancario.
- ✓ la difesa della madre ha evidenziato che, per inadempienze paterne nel fornire la necessaria documentazione, la madre non aveva potuto accedere al buono scuola e la retta scolastica era stata determinata nella fascia più alta. Le parti hanno pertanto concordato perché le spese della scuola e del SSN siano a carico al 50% dei due genitori così maggiormente responsabilizzando il padre nel fornire tempestivamente la documentazione necessaria per poter ottenere le agevolazioni
- ✓ la difesa B., posto che il padre dovrà a breve trovarsi un altro appartamento in affitto o iniziare a pagare l'arretrato (cosa che non pensa di poter fare) chiedendo pertanto di ridurre il contributo fisso. Sul punto la difesa C. si è opposta chiedendo che venga mantenuto l'importo attuale, oltre al 50% delle spese sopra indicate.

Sentito il PM che ha concluso per la conferma del contenuto del decreto provvisorio;

Ritenuto che,

- ⇒ le parti non contestano la necessità di confermare l'affidamento all'ente e l'assetto in atto dei rapporti tra minori e genitori. Sul punto pertanto il decreto provvisorio non può che essere confermato;
- ⇒ anche relativamente al contributo al mantenimento il Tribunale ritiene di dover confermare il decreto provvisorio prevedendo la ripartizione al 50% delle spese. Il padre svolge regolare attività lavorativa a tempo indeterminato e, per sua scelta, non sostiene spese per l'abitazione. La prospettiva di cambiare casa e dover iniziare a pagare l'affitto è al momento incerta nei tempi e nell'entità del canone di locazione ed il tribunale è pertanto privo di strumenti per calcolare quanto ciò possa incidere. Solo quando si concretizzerà tale condizione il padre potrà chiedere la modifica del contributo al mantenimento. Ritiene pertanto il collegio che l'importo individuato nel decreto provvisorio sia assolutamente adeguato per il mantenimento di due figli e che sia opportuno prevedere il riparto delle spese al 50% per stimolare il padre ad una maggiore responsabilità;
- ⇒ le spese del procedimento debbano essere compensate attesa la soccombenza reciproca, mentre le spese di CTU debbono essere poste a carico di entrambe le parti al 50% come da dispositivo tenendo conto dei parametri di legge;
- ⇒ il decreto debba essere inviato al Giudice Tutelare ai sensi degli articoli 48 e 51 disp att cc affinché sia esercitata la vigilanza sull'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art 337 cc con incarico per l'ente affidatario di inviare al Giudice Tutelare le relazioni di aggiornamento ed al PM minorile se si renderanno necessarie modifiche al presente decreto

PQM

Visti gli articoli 155 co 2 cc, 317 bis cc e 741 cpc, deliberando **in via definitiva e con effetto immediato,**

affida

le minori al Comune di Trezzano sul Naviglio limitando la potestà genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al Servizio Sociale, ed alle decisioni all'educazione e istruzione che saranno assunte tenendo conto delle indicazioni dei genitori;

incarica

l'Ente affidatario - in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Milano, l'UONPIA e le strutture specialistiche che provvederà direttamente ad incaricare quale ente affidatario inviando il presente decreto se necessario - di:

- predisporre tutti gli opportuni sostegni e controlli ed in particolare:
 - garantire la frequenza del Centro Territoriale Riabilitativo per S. valutando la necessità di un inserimento in centro Diurno;
 - attivare i necessari sostegni scolastici;
 - attivare un sostegno psicopedagogico per i genitori e interventi di mediazione;
- regolamentare i rapporti delle minori con il padre, tenendo conto dell'adesione o meno agli interventi, prevedendo una divisione paritarie e seguendo il criterio

dell'alternanza durante le festività e prevedendo periodi di vacanza con entrambi i genitori;

- inviare la madre al competente CPS e predisporre in collaborazione con il servizio individuato un adeguato percorso psicoterapeutico (effettuando un aggiornamento della diagnosi anche per individuare i supporti psicologici più adeguati) vigilando sull'andamento dell'intervento;

dispone

- 1) le minori sono collocate presso la madre;
- 2) per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà è esercitata separatamente;
- 3) i rapporti tra le minori ed i genitori sono così disciplinati:
 - a) il padre starà con le minori nei due giorni di riposo, che comunicherà alla madre entro il 27 del mese prima, dalle 10,00 (o dall'uscita di scuola se ricadente in girono di frequenza scolastica) alle 19,00 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30 nei giorni in cui ha il riposo per un solo giorno.
 - b) in occasione delle festività e delle vacanze i rapporti saranno regolamentati dai servizi sociali
 - c) negli altri periodi in base alle indicazioni dei servizi sociali
- 4) la madre è autorizzata a trasferire la scuola e il CRT per S. S.;
- 5) il padre contribuirà al mantenimento delle minori corrispondendo alla madre 350,00 Euro mensili da corrispondere – a mezzo bonifico bancario - entro il 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche (iscrizione ai corsi – esclusa la mensa - libri di testo, frequentazione di gite curriculari), delle spese sanitarie non mutuabili, e - se concordate - delle spese per la pratica sportiva e delle spese straordinarie;

prescrive

ai genitori di collaborare all'attuazione del provvedimento sottoponendosi a tutte le indagini previste e rispettando le regolamentazioni predisposte, ammonendoli che la mancata adesione agli interventi proposti e la violazione delle prescrizioni potrà comportare l'adozione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale;

dispone

che l'ente affidatario riferisca al Giudice Tutelare in merito all'esecuzione del presente decreto ogni sei mesi salvo comunicazioni urgenti ed alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se si renderà necessaria l'adozione di provvedimenti modificativi;

dispone

la trasmissione di copia del decreto al Giudice Tutelare per la vigilanza ex art 337 cc

vista la **richiesta di liquidazione** depositata dal CTU dr.ssa Rossella Chionna ed esaminata la relazione depositata il 18.3.2011;

visti gli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 L. 319/80, 24 D.P.R. 352/88;

rilevato che per ogni soggetto esaminato può essere riconosciuto ex art 24 DM 30.5.2002 un onorario di Euro 387,86, aumentato sino al doppio ex art 52 DPR 115/02 (trattandosi di accertamento particolarmente complesso e delicato avendo ad oggetto la tutela di minori e le competenze genitoriali degli esaminandi), moltiplicato per i soggetti esaminati (6),

rilevato che l'importo richiesto (Euro 2.500,00) rientra ampiamente nei parametri di legge;

Ritenuto di dover liquidare come da dispositivo tenuto conto della completezza delle indagini effettuate e della complessità dell'incarico

liquida

alla C.T.U. dr.ssa Rossella Chionna la somma complessiva di € **2.500,00** a titolo di onorari, con ritenuta d'acconto nella misura di legge, ponendo le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna

dichiara

il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi al PM sede

Si notifici ai genitori in busta chiusa **con urgenza (a mezzo fax ex art 151 cpc sussistendo l'urgenza trattandosi di minore se domiciliati presso un legale)**

Si comunichi **con urgenza:**

- al Servizio Sociale del Comune di Trezzano Sul Naviglio , a mezzo fax;
- al Servizio Sociale del Comune di Milano, a mezzo fax;
- all'UONPIA dell'Ospedale San Carlo (dr.ssa Cinzia Spada) a mezzo fax 02 4159951
- al Giudice Tutelare

Si comunichi al C.T.U. a mezzo fax

Milano 6 aprile 2011

Il Presidente est